

Allegato C

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Prov. di Pisa

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO E IL
SEGUENTE SOGGETTO
PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A
CARATTERE STRAORDINARIO DA TENERSI IN CASTELFRANCO – 15 / 16 / 17 MAGGIO
P.V.**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in
Castelfranco di Sotto, presso la residenza comunale, Piazza R. Bertoncini n°1,

tra

il dr. Alessandro Piazza, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile del
Settore n°5, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta - c.f. 00172550501;

il sig. _____ nato a _____ il _____
_____ . domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante di _____ c.f.
_____ con sede in _____

PREMESSO

che con Determinazione del Responsabile di settore n° _____ in data _____,
è stato approvato l'affidamento della organizzazione e gestione della Manifestazione commerciale a
carattere straordinario da tenersi in Castelfranco di Sotto nei giorni 15 / 16 / 17 maggio, a seguito di
procedura selettiva specifica, in riferimento alla Legge Regione Toscana n°62/2018 e al Regolamento
Comunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Soggetto incaricato e durata della convenzione

1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione;
2. Il Comune di Castelfranco di Sotto, nella persona del Responsabile del Settore n°5, demanda e accolla a _____ che a mezzo del legale rappresentante sig. _____ accetta, l'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario "CASTELFRANCO DI SOTTO STREET FOOD FESTA DI PRIMAVERA" in Castelfranco di Sotto, da ubicare in Piazza XX Settembre i giorni 15 / 16 / 17 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

Art. 2

Servizi oggetto dell'affidamento

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione è tenuto, direttamente o mediante personale incaricato, ad espletare i seguenti servizi:
 - a) Ricerca dei partecipanti e redazione di una graduatoria dell'edizione della manifestazione commerciale a carattere straordinario, secondo i parametri e requisiti previsti dal codice del

- commercio di Regione Toscana, dal Regolamento Comunale e dalla Delibera di istituzione della manifestazione;
- b) Organizzazione e corretta realizzazione delle iniziative e manifestazioni di contorno e sostegno alla manifestazione commerciale, così come descritte nelle proposta presentata unitamente alla domanda di partecipazione la Bando pubblico;
 - c) Prendere visione delle planimetria e della numerazione e caratteristica dei posteggi previsti per l'iniziativa, come da documentazione agli atti del Suap;
 - d) Assegnazione degli spazi disponibili agli operatori sulla base della graduatoria redatta con le modalità dichiarate, compatibile con la planimetria presentata nella proposta – progetto;
 - e) Apposizione di firma da parte di ogni assegnatario su apposito elenco, ordinato per numero di posteggio, in coincidenza del numero di posteggio prescelto;
 - f) Trasmissione all'Amministrazione Comunale, precisamente al SUAP e al Comando P.L., di copia di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti, attestante l'avvenuta assegnazione.

Art. 3

Promozione della manifestazione commerciale a carattere straordinario

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione dovrà provvedere alla promozione e pubblicità della manifestazione commerciale a carattere straordinario nelle forme più idonee ed efficaci, rendendo al contempo note le modalità operative e di partecipazione. In particolare il soggetto incaricato dovrà divulgare le seguenti informazioni:
 - ⇒ Ubicazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
 - ⇒ Periodo di svolgimento;
 - ⇒ Numero dei posteggi disponibili ed eventuali specifiche merceologiche;
 - ⇒ Modalità di svolgimento delle operazioni di graduatoria e del servizio in generale;
 - ⇒ Realizzazione d'iniziativa di animazione e di un'adeguata pubblicità.

Art. 4

Modalità di svolgimento dei servizi

1. I servizi di cui all'art.2 sono espletati dal soggetto incaricato dell'organizzazione in piena ed ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle leggi statali e regionali sull'esercizio del commercio, dei regolamenti comunali, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria, la tutela della privacy e la sicurezza ed incolumità dei lavoratori e delle persone che partecipano alla manifestazione stessa.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione provvede per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale, "retributivo", assicurativo e di sicurezza a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari eventualmente impiegati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva responsabilità.
3. Il soggetto incaricato dell'organizzazione dovrà altresì attenersi a quanto previsto dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 5

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata dell'affidamento in gestione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo incaricato, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui in convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il soggetto incaricato possa arrecare all'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con riferimento a servizi ed a attività aggiuntive prodotte;

3. Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambiente di esecuzione delle attività e a quelle sulle quali si eseguono, nonché tutti i danni alle cose riducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
4. La stessa deve prevedere l'obbligo per l'Assicurazione di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale inadempimento del soggetto organizzatore in relazione a tutte le obbligazioni da quest'ultimo assunte con il contratto assicurativo.

Art. 6

Relazione finale e spese gestionali

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione, al termine della manifestazione commerciale a carattere straordinario e, comunque non oltre 30 (trenta) giorni, dovrà produrre all'Amministrazione Comunale e sotto la responsabilità del legale rappresentante o presidente, una relazione dettagliata di bilancio a consuntivo, contenente, tra l'altro, il registro delle presenze in manifestazione commerciale, i servizi svolti, le prestazioni accessorie e collaterali, i rapporti economici, anche a titolo di rimborso spesa, intercorsi con gli operatori in manifestazione commerciale e l'entità degli stessi da riconnettersi anche a servizi aggiuntivi espletati.
2. L'ufficio si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto incaricato, in sede di relazione finale, anche mediante interpello degli operatori intervenuti e produzione della documentazione di gestione.

Art. 7

Inadempimenti e Penalità

1. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 5 è condizione essenziale, per l'Amministrazione Comunale e pertanto l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 5 darà diritto alla stessa di risolvere di diritto la presente convenzione, determinando l'impossibilità di concorrere alla organizzazione per i due anni successivi da parte del soggetto incaricato.
2. La mancata esecuzione o la sospensione o l'interruzione dei servizi di manifestazione commerciale, salvo cause di forza maggiore, così come in caso di grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, determina la risoluzione immediata della convenzione e l'impossibilità di concorrere alla organizzazione per i due anni successivi. In ogni caso, grave inadempimento, fatti salvi altri casi, è comunque considerato la mancanza del 20% del numero minimo dei banchi previsti per ogni singola manifestazione.
3. La mancata produzione nei termini della relazione di cui al comma 1 dell'art. 6 o l'accertata non identità tra la stessa e le dichiarazioni di parte, di cui al comma 2 dell'art.6, determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione per i due anni successivi.
4. L'accertato mancato rispetto delle norme di legge regolanti, nel complesso, la gestione della manifestazione commerciale determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione per i due anni successivi.

Art. 8

Spese

1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto aggiudicatario.
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 9

Giurisdizione

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Pisa.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: _____

IL SOGGETTO GESTORE: _____

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig. _____, dopo aver letto attentamente dichiara di approvare ed accettare specificatamente gli art. 4,5, 7, 8 e 9.

IL SOGGETTO GESTORE: _____